



Città Metropolitana di Messina

SCHEMA DI DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

Oggetto: Giudizio Mazzeo – Eredi Munafò – Adempimento alla Sentenza 2709/2015 del TAR Sic. Sez. CT – Provvedimento di acquisizione di porzione di beni ex art. 42 bis T.U. Espropri.

Conferimento incarico Servizio di Ingegneria per il frazionamento degli immobili occorrenti per l'acquisizione al Patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR 327/20

L'anno 2023 il giorno 8 (otto) del mese di giugno presso la sede della Città Metropolitana di Messina (ME), fra i Signori :

- **ing. Anna Chiofalo**, in qualità di Dirigente reggente della III Direzione, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale della città Metropolitana di Messina, - (di seguito definito "**Committente**");

e dall'altra:

- **ing. Gabriele Di Bartola**, nato il XXXXXXXXXXXX a Barcellona P.G. ed ivi residente in via XXXXXX, XX - C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pec: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX indicati in file allegato alla documentazione da non pubblicare, iscritto all'Albo Ingegneri della Provincia di Messina al n. 2000, Amministratore Unico della Società di Ingegneria SMART Civil Engineering s.r.l.s. con sede legale in Barcellona P.G., via Leotti, 14 P.I. 03673130831- di seguito definito "**Società incaricata**"-, per l'incarico professionale in oggetto.

Premesso che:

- a seguito della realizzazione della strada provinciale di prolungamento della via Roma, nel Comune di Barcellona P.G., è stata costruita una strada interpoderale, al confine del muro di sostegno dei terreni a monte della strada provinciale necessaria per consentire l'accesso ai fondi interclusi;
- benché la stradella interpoderale si fosse resa necessaria a seguito della realizzazione della strada provinciale, perché funzionale e necessaria alla fruizione dei fondi agricoli, tuttavia, non essendo stato formalizzato alcun atto o decreto di esproprio per la parte di bene irrimediabilmente trasformata la Sig.ra Munafò Lucia, proprietaria del fondo, ricorreva al TAR Sicilia, sez. di Catania, per ottenere il risarcimento del danno patito;
- Con sentenza n. 2709/2015, il TAR Sicilia, sez. di Catania ha condannato la Città Metropolitana di Messina a restituire il bene oggetto di contenzioso, previa riduzione in pristino, o, in alternativa, di acquisirlo ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR 327/20 ed a risarcire il danno derivante dall'occupazione illegittima.
- Poiché non è possibile la restituzione della porzione delle particelle n. 933, occupata per mq. 371, e n. 934, occupata per mq. 40, in quanto il fondo Munafò (oggi gli eredi, Mazzeo Giuseppe, Mazzeo Marianna e Mazzeo Maria) ed i fondi vicini sarebbero raggiungibili

solo con percorsi pedonali), occorre acquisirle con la procedura prevista dal succitato art. 42 bis, previo il necessario frazionamento delle stesse;

- è stata accertata l'impossibilità di utilizzare personale dipendente per mancanza delle specifiche competenze richieste e della strumentazione necessaria;
- l'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, come modificato dalla L. 108/2021, consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
- è stato proposto alla Società incaricata l'affidamento per l'incarico professionale occorrente per l'esecuzione delle operazioni topografiche e catastali per il frazionamento della aree dall'occupazione della stradella interpoderale, realizzata a seguito dei lavori della strada di prolungamento della via Roma, nel Comune di Barcellona P. G. e che con tale proposta è stata fatta richiesta di:
 - a) proporre la propria offerta sul prezzo a base di negoziazione pari ad **€ 1.800,00 (Euro milleottocento/00)** oltre IVA ed oneri, determinato secondo il D.M. 04/05/2001 e L. 143/1949 con s.m.i., allegati al presente disciplinare;
 - b) produrre, nelle more delle verifiche di competenza di questo Ente, dichiarazioni di insussistenza di cause di cui all'art. 80 del Dlgs 50/20016 e ss.mm.ii.;
 - c) produrre dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.,
 - d) fornire curriculum professionale;
- la Società si dichiara interessata ad accettare l'incarico professionale, di cui al presente Disciplinare, alle condizioni di seguito riportate;
- il Legale Rappresentante della Società dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;
- il Legale Rappresentante della Società dichiara di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale;

Tutto ciò premesso con la firma del presente disciplinare si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

la Città Metropolitana di Messina, di seguito denominata *Ente*, affida alla Società di Ingegneria **SMART Civil Engineering s.r.l.s.** – che accetta l'incarico - di seguito denominata anche **Operatore Economico**, l'incarico di svolgere la seguente prestazione:

SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA finalizzato all'attività relativa alle operazioni topografico/catastali per il frazionamento delle aree ricadenti nelle p.lle 934 e 933 del Foglio di Mappa 29 del Comune di Barcellona P.G, attualmente occupate da una stradella interpoderale, alla esatta individuazione delle superfici di ogni particella da espropriare con relativa destinazione urbanistica.

L'Operatore economico dovrà operare nell'assoluto rispetto della normativa vigente.

Il Committente contestualmente all'affidamento dell'incarico metterà a disposizione dell'Operatore Economico eventuale documentazione disponibile per l'espletamento dell'incarico affidato.

ART. 2

FINALITA' e NORME REGOLATRICI dell'APPALTO DI SERVIZIO

Il presente documento, di seguito denominato "Disciplinare Prestazionale", costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l'affidamento del servizio di ingegneria in oggetto;

L'appalto del servizio di ingegneria dovrà essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti oltre che dal presente Disciplinare:

- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e dalla Normativa Nazionale con particolare riferimento al d.lgs. 50/2016 ed alle disposizioni, attualmente in vigore, del D.P.R. 207/2010;
- dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 81/2008;
- da tutte le ulteriori norme tecniche e/o professionali in vigore al momento dell'esecuzione del servizio di ingegneria oggetto del presente Disciplinare;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

ART. 3

CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione professionale, oggetto del presente disciplinare, riguarda ***lo svolgimento dei servizi di ingegneria e di architettura finalizzato all'acquisizione delle porzioni delle particelle 934 e 933 ricadenti nel Foglio 29 del Comune di Barcellona P.G. attualmente occupate da parte di una stradella interpodereale;***

Il Tecnico svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione.

Nella redazione dei mappali e delle planimetrie dovrà osservare tutte le prescrizioni tecniche previste specificatamente dalle norme vigenti in materia.

Il Tecnico è altresì tenuto ad assicurare all'Amministrazione la propria assistenza tecnico-amministrativa per gli adempimenti connessi all'approvazione dei tipi di frazionamento dei terreni indicati nella Sentenza n. 2709/2015 – emessa dal TAR CT, quale attività necessaria per l'acquisizione dei beni ex art. 42 bis T.U. Espropri.

L'Operatore economico incaricato dovrà svolgere le seguenti prestazioni:

catasto terreni:

frazionamento delle aree occupate dalla strada interpodereale, compresa elaborazione, verifica aree derivate, redazione di libretto delle misure specifico per il foglio di mappa N° 29 e invio telematico all'Agenzia delle Entrate di Messina;

certificazione urbanistica:

produzione dell'elaborato planimetrico di sovrapposizione delle particelle frazionate con lo Strumento Urbanistico Comunale vigente con indicazione delle superfici interessate dall'occupazione;

La Società di Ingegneria, per effetto del presente disciplinare, si impegna a consegnare all'Amministrazione i seguenti atti nei tempi e con le modalità previsti nel presente disciplinare:

- a) *"Frazionamenti"* da presentare all'Agenzia del Territorio: Resta inteso che il tecnico dovrà far visionare all'Amministrazione i frazionamenti di che trattasi per verificare la conformità dello stesso alle quantità riportate nella CTU, in Atti e ritenute ammissibili nella Relazione di Stima, già predisposta dalla III Direzione Viabilità Metropolitana;
- b) *"Relazione tecnico-illustrativa"* delle problematiche tecniche incontrate e delle soluzioni proposte.

L'Operatore economico si impegna altresì a fornire assistenza e collaborazione all'Ente per ogni ulteriore attività connessa, anche se non espressamente prevista nel presente disciplinare.

L'Operatore economico svolgerà il proprio incarico in costante contatto con il personale incaricato dell'Ente, con la massima disponibilità secondo criteri di efficacia ed efficienza, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo finale individuato nella stipula dell'atto.

ART. 4

SUBAPPALTO – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Non è consentito all'Operatore economico subappaltare o cedere il presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Resta ferma la possibilità di avvalersi di collaboratori qualificati sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità. Pertanto nessun obbligo potrà discendere nei loro confronti da parte del Committente.

L'operatore economico dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sicurezza, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 5

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il corrispettivo, a base di negoziazione, per la prestazione professionale, spettante all'operatore economico, è calcolato con il D.M. 04/05/2001 e L. 143/1949 con s.m.i. (nel più recente D.M. del 17/6/2016 non è contemplata questa particolare categoria di servizio ma solo servizi di rilievi plano-altimetrici i cui compensi sono calcolati in funzione dell'importo dell'opera) e determinato in € **2.362,63 (Euro duemilatrecentosessantadue/63)**. A quest'importo - come da offerta proposta dall'Operatore Economico - sarà applicato un ribasso di circa il **30%** all'atto del conferimento del presente incarico professionale e pertanto le competenze professionali ammontano ad € **1.650,00 (Euro milleseicentocinquanta/00)**.

A detto onorario si aggiungono € **150,00 (Euro centocinquanta/00)**, anziché € 412,50 ossia il 25% delle competenze come stabilito dall'art 5 del DM 17/06/2016, a titolo forfettario di rimborso spese, per un totale complessivo pari a € **1.800,00 (euro milleottocento/00)** oltre IVA, oneri previdenziali e ritenute di legge.

L'Operatore economico non avrà più nulla a che pretendere oltre quanto sopra concordato a meno di eventuali spese di deposito catastale.

ART. 6 INCLUSIONI

Nel corrispettivo indicato sono inclusi:

- spese per viaggi, missioni, sopralluoghi;
- spese per vitto ed eventuale alloggio, per la fornitura di attrezzature e dispositivi di protezione individuale per gli operatori che effettueranno il rilievo in sito;
- spese per verifiche catastali;
- oneri per incontri e/o contatti con altri Organi, Uffici ed Enti competenti in materia, al fine di ottenere il rilascio e la rapida emissione di atti e/o informazioni indispensabili per l'espletamento dell'incarico;
- oneri per incontri e/o contatti con privati, in particolare con i proprietari delle particelle da frazionare;
- oneri per l'eventuale materializzazione durevole in sito dei capisaldi planoaltimetrici;
- spese per rilievi topografici e materiale topografico di dettaglio; in particolare, spese per:
 - la redazione degli elaborati relativi alle livellazioni appoggiate ai capisaldi I.G.M.;
 - la redazione di eventuali monografie dei capisaldi planoaltimetrici e dei punti fiduciali catastali;
 - apposizione di eventuali picchetti per la linea di frazionamento

Resta comunque inteso che la nuova linea di frazionamento coinciderà con la rete metallica di recinzione in atto presente ed apposta dagli stessi proprietari delle particelle oggetto di frazionamento .

ART. 7 MODALITA' E TEMPI DELL' INCARICO

L'inizio della prestazione decorrerà dalla data di emissione della determina a contrarre ed approvazione del disciplinare e, considerata l'urgenza per ottemperare alle sentenza n° 2709/2015 – emessa dal TARS CT, gli elaborati richiesti devono essere consegnati al Committente per le operazioni di verifica entro i successivi **10** giorni lavorativi .

Dall'approvazione del Committente l'Operatore economico avrà **5** (cinque) giorni lavorativi per depositare il frazionamento presso il Comune di Barcellona P.G. e successivamente al Catasto Terreni.

Pertanto lo stesso Operatore è informato, sin da ora, che l'affidamento del servizio, dovrà essere espletato in "**via d'urgenza**" nelle more della stipula del contratto.

ART. 8 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il termine finale di cui all'articolo 7 potrà essere interrotto solo con atto scritto motivato da parte del Committente, nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari vigenti, o, per quanto non disciplinato da tali normative, da ordini specifici del Committente.

Il termine pertanto resta sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto del Committente .

La sospensione del termine non opera se la sospensione del servizio dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili all'Operatore economico o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione delle attività in capo all'esecutore dell'intervento.

Troverà applicazione, per quanto compatibile, la disciplina prevista dall'articolo 107 del Codice dei Contratti.

ART. 9 INTEGRAZIONI E VARIAZIONI

L'Operatore economico incaricato si obbliga ad introdurre nel frazionamento, già elaborato ma non ancora approvato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni ed aggiornamenti che si rendessero necessari o che venissero formalmente indicati dall'Amministrazione o dall'Agenzia del Territorio, per la definitiva approvazione dei Tipi di frazionamento, di che trattasi, da parte degli Organi ed Enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per l'onorario che per il rimborso delle spese.

ART. 10 RECESSO

Il recesso dall'incarico da parte dell'Operatore economico, prima dell'approvazione del frazionamento e della consegna degli elaborati tecnici citati al precedente articolo 3, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso sia per l'onorario che per il rimborso delle spese, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione alla eventuale rivalsa per i danni provocati.

ART. 11 CORRESPONSIONE COMPENSI

L'importo dell'onorario per le prestazioni relative al presente incarico ed il rimborso delle spese di deposito, verrà corrisposto all'Operatore economico previo accertamento dei presupposti di fatto e di diritto, inerenti il pagamento stesso e, quindi, l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'attuazione delle relative prestazioni e solo dopo che l'Amministrazione avrà sottoscritto gli atti tecnici definitivi elencati al precedente articolo 3.

Il pagamento del corrispettivo, dovuto all'Operatore economico, verrà corrisposto, dietro presentazione di specifica fatturazione elettronica, entro 60 giorni dalla data di emissione e comunque dopo l'espletamento di tutte le attività regolate dal presente disciplinare.

ART. 12 PENALI INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RECESSO DELL'INCARICO

Nel caso in cui l'Operatore economico non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente disciplinare, oppure non rispetti i tempi, ragionevolmente necessari, richiesti espressamente dal presente disciplinare, si provvederà al sollecito scritto dopodiché, se permane l'inottemperanza, previa informazione l'Ente, applicherà all'Operatore economico una penale di importo variabile tra € 100,00 ed € 1.000,00 rapportata alla gravità dell'inadempimento. Le penali verranno applicate, previa contestazione scritta dell'addebito mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del corrispettivo professionale, Il Committente provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ferma rimanendo la facoltà per il Committente di agire nei confronti dell'Operatore economico per il risarcimento dei danni subiti.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'affidatario per eventuali maggiori danni subiti dal Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori e/o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente debba sostenere per cause imputabili all'affidatario.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali, saranno contestati dal RUP al contraente il quale potrà in ogni caso comunicare le controdeduzioni nel termine massimo di **5 (cinque)** giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.

Per le somme derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il Committente potrà rivalersi su quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo.

La richiesta o il pagamento di penali non esonera l'Affidatario dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento è riconosciuta al Committente la facoltà, previa comunicazione all'Affidatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi, addebitando a quest'ultimo i relativi costi sostenuti

L'Ente si riserva comunque il diritto di risolvere in qualsiasi momento l'incarico affidato qualora si riscontrino gravi inadempienze e/o inosservanze rispetto alle attività richieste all'Operatore economico incaricato, senza che a questo spettino, per detta risoluzione, indennizzi o compensi di sorta, fatta salva la riserva di ogni azione di rivalsa per eventuali danni subiti

ART. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, l'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della nullità del presente incarico e dell'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della medesima Legge.

Ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Operatore economico dichiara che il numero di conto corrente bancario **ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** intrattenuto c/o **Banca MEDIOLANUM**, è il numero di conto dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito della presente incarico e dichiara che le generalità e il codice fiscale della persona delegata a operare su di esso: **Gabriele DI BARTOLA C.F. DBRGRL66D07A638T**;

L'Operatore economico si impegna a comunicare al Committente, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, eventuali variazioni degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 14 IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

L'Operatore economico si impegna a mantenere la massima riservatezza ed a non divulgare per alcuna ragione le informazioni che acquisirà nel corso del contratto. L' impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo la conclusione del contratto, fin quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto della riservatezza potrà costituire causa di recesso del contratto ed eventuale richiesta di risarcimento danni.

ART. 15 INCOMPATIBILITÀ

Il Rappresentante Legale della Società dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

ART. 16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potranno insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare e che non si saranno potute definire in via amministrativa saranno deferite al foro competente di Messina.

ART. 17 RESPONSABILITÀ

L'Operatore economico incaricato è responsabile verso l'Amministrazione dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori od omissioni nella prestazione professionale di cui al presente incarico e nello svolgimento delle attività di propria competenza.

ART. 18 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

L'Operatore economico incaricato dichiara di aver letto attentamente il disciplinare in ogni sua parte e di approvarne e sottoscriverne specificamente ogni previsione, in particolare quelle contenute agli artt. 12, 13, 14 e 15 senza riserva alcuna.

ARTICOLO 19 POLIZZA ASSICURATIVA

L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia autentica/duplicato informatico della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice (o in alternativa) polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

ARTICOLO 20 ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio:

- a) la Dirigente Reggente della III Direzione "Viabilità Metropolitana" **Ing. Anna CHIOFALO**, nella qualità indicata in epigrafe e per la carica ricoperta, presso la sede della Città Metropolitana di Messina Corso Cavour e domicilio digitale alla casella pec della Città Metropolitana di Messina;
- b) la Società **SMART Civil Engineering** s.r.l.s. presso la propria sede legale in **Barcellona P.G.** via **Leotti n° 14** ed il proprio domicilio digitale alla casella pec **smart@pec.poste.it**

ART. 21

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si dà atto che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 l'ente procederà al trattamento dei dati personali contenuti nel presente disciplinare. I suddetti dati saranno sottoposti al trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura.

I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Autorità Pubbliche o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

L'operatore economico con la firma del presente disciplinare autorizza formalmente la Città Metropolitana di Messina a pubblicare, ove previsto, i dati contenuti del curriculum professionale e del presente disciplinare sul sito della Città Metropolitana di Messina.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Il presente atto sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 5 del medesimo DPR 131/1986.

ART. 23 RINVIO A NORME

Per quanto non esplicitamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge nazionali e regionali, nonché ai regolamenti vigenti in materia.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
della Società SMART Civil Engineering srls
Ing. Gabriele DI BARTOLA

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO